



COMUNE DI GRONE (PROVINCIA DI BERGAMO)

DELIBERAZIONE N. 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).**

L'anno duemiladodici addì tre del mese di ottobre (**03.10.2012**) alle ore 19.55 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CORALI DOTT. ARCH.GIANFRANCO	Presente
BETTONI GEOM.GIOVANNI	Presente
TRAPLETTI ALESSIO	Presente
MENI GEOM.GIOVANNI	Presente
OBERTI MARIO	Presente
OBERTI SIMONE	Presente
PATELLI MARTA	Presente
AGAZZI CLAUDIO	Presente
AGAZZI DOTT. ENRICO	Assente
MARCHESI FRANCESCO	Presente
BONALUMI GABRIELE	Presente
BERNASCONI MARCO	Presente
BERNINI GIAN MARIO	Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Arch. Gianfranco CORALI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Davide BELLINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco introduce l'argomento, sottolineando la contrarietà del proprio gruppo alla tassazione dell'abitazione principale. Tuttavia, la situazione finanziaria, da un punto di vista generale, richiede un ritocco in aumento dell'aliquota minima, per far fronte all'ordinaria gestione dell'ente. Ricorda, peraltro, che Grone risulta essere uno dei pochi enti locali a non aver introdotto l'addizionale IRPEF, che colpisce il reddito dei singoli. Comunica che la proposta di regolamento presentata include l'assimilazione all'abitazione principale per le unità abitative concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado.

Il Consigliere Francesco Marchesi lamenta il fatto che la proposta delle aliquote sia stata resa nota solo ora.

Il Sindaco risponde che vi è stata necessità ulteriori approfondimenti e di proiezioni finanziarie per elaborare la proposta definitiva.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse regole indicate nella norma relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che dovrà essere comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'I.C.I.;

VERIFICATO che i coefficienti approvati sono quelli riportati nello schema che segue:

CATEGORIE CATASTALI	Coefficiente moltiplicatore
Fabbricati inclusi nel gruppo catastale A- abitazioni (con esclusione della categoria catastale A/10 – uffici)	160
Fabbricati di categoria catastale A/10 (uffici)	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, colonie, asili, ospedali, edifici pubblici, edifici del culto)	140
Fabbricati di categoria C/1 (negozi)	55
Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 (categorie relative alle pertinenze dell'abitazione principale quali cantine, soffitte, garage, posti auto, tettoie)	160
Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale quali laboratori e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	135

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente

coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU hanno stabilito:

- l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione di 0,3 punti percentuali
- l'applicazione di un'aliquota ridotta alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali
- l'applicazione di un'aliquota agevolata, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,20%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,1 punti percentuali;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze, ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

RILEVATO che, la quota riservata allo Stato non si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti comunque denominati, alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con Regolamento Comunale, agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge;

OSSERVATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 11, le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato dai precedenti periodi;

VISTE le stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al gettito IMU 2012, nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell'Interno relativamente all'ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune;

RITENUTO opportuno, per quanto concerne l'applicazione dell'IMU di determinare le seguenti aliquote:

Aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze , intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,5 per mille
Aliquota di base dell'imposta	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria D/2: Alberghi e pensioni (con fine di lucro) e C/1 negozi e botteghe	7,0 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00 Euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
Ulteriore detrazione	<i>Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.</i>

RILEVATO che l'art. 9, comma 7 del D. Lgs 23/2011 rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette

attività debbano essere svolte dal Comune;

PRECISATO che, anche le attività di accertamento e di riscossione della quota d'imposta spettante allo Stato sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate in via telematica al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'IMU, che si intende approvare con efficacia dal 1° gennaio 2012;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Con voti: FAVOREVOLI N. 9, CONTRARI NESSUNO ed ASTENUTI N. 3 (Francesco Marchesi, Marco Bernasconi e Bonalumi Gabriele),

DELIBERA

1- di approvare le aliquote dell'IMU sperimentale per l'esercizio 2012 come segue:

Aliquota per l'abitazione principale e le pertinenze , intendendosi pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	5,5 per mille
Aliquota di base dell'imposta	9,6 per mille
Aliquota per i fabbricati accatastati nella categoria D/2: Alberghi e pensioni (con fine di lucro) e C/1 negozi e botteghe	7,0 per mille
Detrazione per abitazione principale	200,00 Euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
Ulteriore detrazione	<i>Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.</i>

2 - di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

3 - di dare atto che detto regolamento avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;

4 - di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Con distinta votazione che dà il seguente esito: FAVOREVOLI N. 11, CONTRARI NESSUNO la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del servizio affari generali
(Arch. Gianfranco CORALI)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000;

Il responsabile del servizio finanziario
(Dott. Davide BELLINA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Dr. Arch. Gianfranco CORALI

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BELLINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 18.8.2000 N° 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 17.10.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Davide BELLINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 III c. D.Lgs. 18.8.2000 N° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 N° 267 in data

li,

Il Segretario Comunale

|

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993